



STUDIO TREMENTOZZI

*notiziario n. 8- 2015*

Roma li 10/02/2015

## **Responsabilità solidale nel trasporto**

Legge di stabilità 2015.

### **Responsabilità condivisa del committente e del vettore**

È modificata la figura del committente del trasporto che viene estesa al vettore in caso di incarico affidato ad un sub-vettore;. con il contratto di **sub-vettura anche** il vettore incaricato (sub vettore) assume gli stessi obblighi e responsabilità del committente.

Il contratto di **sub-vettura** è ammesso in forma scritta in caso di accordo con il primo committente prima o durante l'esecuzione dell'incarico.

Qualora il trasporto sia affidato dal vettore ad un sub-vettore senza il preventivo accordo scritto con il primo committente, quest'ultimo può risolvere il contratto, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito e limitatamente alla prestazione eseguita.

Al sub-vettore è fatto divieto di avvalersi di un altro sub-vettore.

Il committente, prima della conclusione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore, acquisendo dallo stesso apposita attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, da cui deve risultare la regolarità dell'azienda a fini contributivi, assicurativi e previdenziali.

Con la nuova normativa la forma SCRITTA o NON del contratto di trasporto costituisce elemento distintivo essenziale.

Con il contratto di trasporto in forma scritta, il committente che non effettua le verifiche ed è obbligato in solido con il vettore, e non oltre l'anno dalla cessazione della prestazione di trasporto, a corrispondere i trattamenti retributivi del personale, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute per la durata del contratto di trasporto.

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142  
Roma  
P.IVA 06148070581

T +39 (06) 5423 96 | F +39 (06) 5423 9631 | C +39 (377) 7075 698  
[www.studiotrementozzi.com](http://www.studiotrementozzi.com) | [trementozzi@uni.net](mailto:trementozzi@uni.net)



Con il contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, la corresponsabilità solidale del committente, in caso di mancata verifica, è estesa anche al mancato adempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'esecuzione del servizio di trasporto per suo conto.

**Superamento dei costi minimi di esercizio.**

E' ripristinata l'autonomia negoziale tra le parti di prezzi e condizioni del contratto di trasporto, sia scritto che verbale, *“tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”*. Si ricorda che l'art. 1, comma 250 della legge di stabilità prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto delle rilevazioni mensili del prezzo medio del gasolio per autotrazione del MISE, pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i *“valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi”*.

*Studio Trementozzi*